



Città di Carlentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le Corti d'Assise d'Appello Iscrizione negli Elenchi Comunali IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 Aprile 1951 n. 287, pubblicata sulla G.U. del 7 Maggio 1951 n. 102, sul riordinamento dei giudici di Assise, come modificata dalle Leggi 24 Novembre 1951 n. 1324, 5 Maggio 1952 n. 405 e 27 Dicembre 1956 n. 1441, pubblicata sulla G.U. del 3 GENNAIO 1957;

Vista la Legge 24 Marzo 1978 n. 74 relativa alla conversione del D.L. 14/02/1978 n. 31, pubblicata sulla G.U. del 29/03/1978

rende noto

che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad **inoltrare domanda in carta semplice, non più tardi del mese di Luglio p.v. per iscriversi negli elenchi comunali.**
2. I Giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
 - a) cittadinanza Italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - b) buona condotta morale;
 - c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
 - e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise di Appello.
3. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare (art. 12):
 - a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
 - b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio.
 - c) I ministri di qualsiasi culto e di religiosi di ogni ordine e congregazione.

Per qualsiasi informazione e presentazione della relativa domanda rivolgersi all'Ufficio Elettorale nell'orario di apertura al pubblico.

Dalla Residenza municipale, addì 01 Aprile 2025

**IL SINDACO
Giuseppe Stefio**

